

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO I - Disposizioni di attuazione

Art. 60-bis Articolo 60-bis

Le domande previste dall'articolo [1105](#), quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.

Note

L'introduzione dell'articolo 60-bis e lo spostamento di competenza al giudice di pace, introdotti dal D.Lgs. 116/2017, opereranno a decorrere dal 31 ottobre 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all'interno dell'ufficio per il processo.